

Ordinanza 1 del DFF sul computo globale d'imposta¹

672.201.1

del 6 dicembre 1967 (Stato 6 luglio 2004)

Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane,

visti gli articoli 9, 10, 11 e 24 dell'ordinanza del 22 agosto 1967² concernente il computo globale d'imposta (detta qui di seguito «ordinanza del Consiglio federale»),³

ordina:

Art. 1 a 3⁴

Art. 4⁵

¹ Fanno pure parte delle spese (art. 11 cpv. 1 dell'O del Consiglio federale) le spese di gestione, le spese generali d'amministrazione nonché le imposte relative ai redditi che possono essere dedotte dal reddito netto giusta il diritto applicabile.

² Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a dividendi ricevuti da società di capitali e cooperative, la deduzione delle spese è stabilita al 5 per cento dei dividendi allibrati.⁶ Rimane riservata la possibilità di provare che la quota delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.

³ Per il calcolo dell'ammontare massimo in relazione a diritti di licenza, la deduzione degli interessi passivi e delle spese (art. 11 cpv. 1 dell'O del Consiglio federale) è stabilita alla metà dell'ammontare lordo di tali redditi.⁷ Rimane riservata la possibilità di provare che la quota degli interessi passivi, delle spese e di altre deduzioni è essenzialmente superiore o inferiore.

⁴ Qualora le deduzioni menzionate all'articolo 11 capoverso 3 dell'ordinanza del Consiglio federale siano considerate ai fini del calcolo dell'ammontare massimo, gli ammortamenti e le perdite di capitale possono essere compensati con le rivalutazioni e i profitti di capitale corrispondenti.

RU 1967 1753

¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981 (RU 1981 1999).

² RS 672.201

³ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981 (RU 1981 1999).

⁴ Abrogati dal n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001 (RU 2001 1065).

⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 14 dic. 1981 (RU 1981 1999). La presente modificazione si applica ai redditi scaduti dopo il 31 dicembre 1980.

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065). La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dic. 2000.

⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065). La presente modifica si applica ai redditi maturati dopo il 31 dic. 2000.

Art. 5

L'Amministrazione federale delle contribuzioni può, secondo il bisogno, aggiornare la distinta degli Stati contraenti figurante nel numero II dell'allegato alla presente ordinanza.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1968.

*Allegato***I. Tariffa del computo per i Cantoni con imposizione praenumerando biennale**⁸

Per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita

Reddito determinante ai fini dell'imposta federale diretta Fr.	Aliquota d'imposta determinante per l'ammontare massimo %
inferiore a 10 000	3*)
da 10 000 a 12 499	5
da 12 500 a 14 999	6
da 15 000 a 17 499	7
da 17 500 a 19 999	8
da 20 000 a 22 999	9
da 23 000 a 25 999	10
da 26 000 a 28 999	11
da 29 000 a 31 999	12
da 32 000 a 35 999	13
da 36 000 a 39 999	14
da 40 000 a 43 999	15
da 44 000 a 49 999	16
da 50 000 a 56 999	17
da 57 000 a 63 999	18
da 64 000 a 70 999	19
da 71 000 a 78 999	20
da 79 000 a 87 999	21
da 88 000 a 96 999	22
da 97 000 a 106 999	23
da 107 000 a 116 999	24
da 117 000 a 127 999	25
da 128 000 a 138 999	26
da 139 000 a 151 999	27
da 152 000 a 165 999	28
da 166 000 a 182 999	29
da 183 000 a 204 999	30
da 205 000 a 229 999	31
da 230 000 a 254 999	32
da 255 000 a 286 999	33
da 287 000 a 331 999	34
da 332 000 e più	35

*) Solo a carico dei Cantoni.

⁸ Nuovo testo giusta il n. I delle O del DFF del 10 mar. 1988 (RU **1988** 604), la nuova tariffa si applica ai proventi esigibili a partire dal 31 dic. 1986 (RU **1988** 604 n. II cpv. 1). Aggiornato giusta l'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001** 1065).

II.⁹ Distinta degli Stati contraenti**II. Distinta degli Stati contraenti**

(Stato il 1° aprile 2004; valevole per i redditi maturati nel 2003)¹⁰

Il computo globale d'imposta deve essere operato attualmente in base alle convenzioni intese ad evitare la doppia imposizione menzionate nella presente distinta; esso è concesso per i redditi e le imposte indicati per ogni Stato contraente.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1] ¹¹	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Albania</i> 12.11.99	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
	Interessi	5
	Canoni	5
<i>Argentina</i> 23.4.97	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	10 [40]
	– altri	15 [40]
	Interessi	12 [3] [40]
<i>Australia</i> 28.2.80	Dividendi	[19]
	Interessi	10
	Diritti di licenza	10
<i>Austria</i> 30.1.74	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	0
	– altri	15
	Interessi	
	– di mutui convertibili e d'obbligazioni a premio	0
	– ipotecari	0
	– altri	0
	Diritti di licenza	5
<i>Belgio</i> 28.8.78	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	10
	– altri	15
	Interessi	10 [3]
<i>Bielorussia</i> 26.4.99	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
	Interessi	5 [3]
	Canoni	
	– per brevetti e know-how	3
	– per leasing	5
	– altri	10

⁹ Nuovo testo giusta l'O dell'AFC del 22 giu. 2004, in vigore dal 1° mag. 2004 (RU **2004** 3199).

¹⁰ Per i redditi maturati nel 2002, vedi RU **2003** 761.

¹¹ Le note sono poste in fondo alla distinta.

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1] ¹¹	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Bulgaria</i> 28.10.91	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri	5 15
<i>Canada</i> 5.5.97	Interessi Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	10 [3] 5 15
<i>Cina</i> 6.7.90	Interessi Diritti di licenza	10 [3] 10
<i>Corea (Sud)</i> 12.2.80	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri	10 15
<i>Costa d'Avorio</i> 23.11.87	Interessi Diritti di licenza	10 [3] [13] 10 [13]
<i>Costa d'Avorio</i> 23.11.87	Dividendi Interessi Canoni	15 [26] 15 [3] [11] 10
<i>Croazia</i> 12.3.99	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri	5 15
<i>Ecuador</i> 28.11.94	Interessi Canoni	5 10 [3]
<i>Egitto</i> 20.5.87	Interessi Diritti di licenza	10 15 [3] [18] 9,75
<i>Finlandia</i> 16.12.91	Interessi Dividendi – di filiali (dal 20 %) – altri	10 [3] 10 0 5
<i>Filippine</i> 24.6.1998	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri	10 15
<i>Francia</i> 9.9.66/3.12.69	Interessi Canoni	10 15 [23]
<i>Francia</i> 9.9.66/3.12.69	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri – con accreditato d'imposta [8] – senza accreditato d'imposta	0 [5] 15 [6] 15
<i>Francia</i> 9.9.66/3.12.69	Interessi Diritti di licenza	0 5
<i>Germania</i> 11.8.71/17.10.89	Dividendi – di centrali elettriche di frontiera – di filiali (dal 20 %) – Redditi provenienti di diritti di godimento, da 21,1 [16] obbligazioni portanti partecipazione agli utili, partecipazioni occulte e prestiti parziari – altri	5 0 15 15

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1] ¹¹	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Giamaica</i> 6.12.94	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – altri Interessi Canoni Compensi per prestazioni di servizi	10 15 10 [18] 10 [18] [27] 10 [18]
<i>Giappone</i> 19.1.71	<i>Dividendi</i> – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Diritti di licenza	10 [48] 15 [48] 10 [3] 10
<i>Gran Bretagna</i> 8.12.77/5.3.81	Dividendi – con intero accreditato d'imposta [8] – con mezzo accreditato d'imposta [10]	15 [9] 5 [9]
<i>Grecia</i> 16.6.83	Interessi Diritti di licenza	10 [18] [41] 5
<i>India</i> 2.11.94	Dividendi Interessi Canoni (leasing incluso) Canoni per prestazioni di servizi tecniche	10 [29] 10 [3] [30] 10 10
<i>Indonesia</i> 29.8.88	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni Remunerazioni per servizi resi	10 15 10 12,5 [32] 5
<i>Irlanda</i> 8.11.66/24.10.80	Dividendi	0
<i>Islanda</i> 3.6.88	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – pagati a persone fisiche – pagati a persone giuridiche	15 [24] 10 15
<i>Israele</i> [42] 2.7.03	Dividendi – di filiali (dal 10 %) – di filiali (dal 10 %), qualora non vi sia un'imposizione ordinaria della società israeliana che distribuisce i dividendi – altri Interessi – regola – prestiti bancari Canoni	5 10 15 [3] 10 5 5
<i>Italia</i> 9.3.76/28.4.78	Dividendi [12] Interessi Canoni	15 12,5 5

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1] ¹¹	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Kazakistan</i> 21.10.99	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	5 [43]
	– altri	15
	Interessi	10 [3]
<i>Kirghizistan</i> 26.1.01	Canoni	10 [28]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
<i>Lettonia</i> 31.1.02	Interessi	5
	Canoni	5
	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5
<i>Lituania</i> 27.5.02	– altri	15
	Interessi	10 [45]
	Canoni	10 [46]
	Dividendi	
<i>Lussemburgo</i> 21.1.93	– di filiali (dal 20 %)	5
	– altri	15
	Interessi	10 [45]
	Canoni	10 [46]
<i>Macedonia</i> 14.4.00	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	0 [22]
	– altri	15
	Interessi	
<i>Malaysia</i> 30.12.74	– pagati a persone fisiche	15
	– pagati a persone giuridiche	0
	Interessi	
	– pagati a persone fisiche	10 [3]
<i>Marocco</i> 31.3.93	– pagati a persone giuridiche	0
	Dividendi	10 [14]
	Interessi	10 [15]
	Diritti di licenza	10 [15]
<i>Messico</i> 3.8.93	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	7
	– altri	15
	Interessi	10 [18]
<i>Moldavia</i> 13.1.99	Canoni	10
	Dividendi	
	Interessi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
<i>Mongolia</i> 20.9.99	– altri	15
	Interessi	10 [3]
	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	5
	– altri	15
	Interessi	10 [3]

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1] ¹¹	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Norvegia</i> 7.9.87	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri	5 15
<i>Nuova Zelanda</i> 6.6.80	Dividendi Interessi Diritti di licenza	15 10 [25] 10
<i>Paesi Bassi</i> 12.11.51/22.6.66	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi d'obbligazioni a premio	0 15 5
<i>Polonia</i> 2.9.91	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi	5 15 10
<i>Portogallo</i> 26.9.74	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Diritti di licenza	10 15 10 [18] 5
<i>Repubblica Ceca</i> 4.12.95	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Canoni	5 15 5/1 [31]
<i>Repubblica Slovacca</i> 14.2.97	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	5 15 10 [3] 5
<i>Romania</i> 25.10.93	Dividendi Interessi	10 10 [3]
<i>Russia</i> 15.11.95	Dividendi – di filiali (dal 20 % partecipazioni per un valore pari o superiore a 200 000 fr.) – altri Interessi	5 15 10 [3] [34]
<i>Singapore</i> 25.11.75	Dividendi Interessi Diritti di licenza	10 [14] 10 [15] 5 [17]
<i>Slovenia</i> 12.6.96	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri	5 15
<i>Spagna</i> 26.4.66	Dividendi – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Diritti di licenza	10 15 10 [3] [18] 5

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1] ¹¹	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Sri Lanka</i> 11.1.83	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	10
	– altri	15
	Interessi	
	– pagati a banche	5
	– altri	10
	Diritti di licenza	10
	Compensi per servizi	5
<i>Stati Uniti</i> 2.10.96	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	5 [35] [44]
	– altri	15 [35] [44]
<i>Svezia</i> 7.5.65/10.3.92	Dividendi	
	– di filiali (dal 25 %)	0
	– altri	15
<i>Thailandia</i> 12.2.96	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	5 [38]
	– altri	15 [38]
	Interessi	15 [3] [11]
	Canoni	10 [31] [37]
		[38]
<i>Trinidad e Tobago</i> 1.2.73	Dividendi	
	– di filiali (dal 10 %)	10
	– altri	20 [20]
	Interessi	10 [18]
	Tasse di licenza	10
	Rimunerazioni della gestione aziendale	5
<i>Tunisia</i> 12.2.94	Interessi	10 [18]
	Canoni	10 [18]
<i>Ucraina</i> 30.10.00	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5
	– altri	15
	Interessi	10 [3]
	Canoni	5 [47]
<i>Ungheria</i> 9.4.81	Dividendi	
	– pagati a persone giuridiche	10/0
	– pagati a persone fisiche	10
	Interessi	10 [21]
<i>Uzbekistan</i> 3.4.02	Dividendi	
	– di filiali (dal 20 %)	5 [4]
	– altri	15 [4]
	Interessi	10 [3] [4]
	Canoni	5 [4]
<i>Venezuela</i> 20.12.96	Interessi	5 [3]
	Canoni	5

<i>Stati contraenti</i> data della convenzione	Redditi [1] ¹¹	Imposta non recuperabile dagli Stati contraenti % [2]
<i>Vietnam</i> 6.5.96	Dividendi – di filiali (dal 50 %) – di filiali (dal 25 %) – altri Interessi Canoni	7 [39] 10 [39] 15 [39] 10 [3] [39] 10 [39]

Note

- [1] Per i dividendi di filiali la partecipazione minima è indicata tra parentesi.
- [2] Le aliquote d'imposta sono valevoli per i casi normali. In alcuni casi le imposte effettivamente prelevate sono inferiori. Alcune legislazioni prevedono per determinati redditi riduzioni d'imposta o esenzioni da imposta; in questi casi il computo globale d'imposta è concesso soltanto per l'imposta effettivamente prelevata. Fanno eccezione la Cina, la Corea, l'Egitto, la Giamaica, la Grecia, l'India, la Malaysia, il Marocco, il Messico, il Portogallo, Singapore, la Spagna, la Thailandia, Trinidad e Tobago, la Tunisia e il Vietnam (vedi note [13] [14] [15] [17] [18] [30] [33] [38] [39]).
- [3] Nessun computo globale viene concesso per gli interessi che la convenzione esonera dall'imposta dello Stato della fonte.
- [4] Per redditi versati o accreditati dopo il 31 dicembre 2003.
- [5] Eventualmente del 15 % in caso di interesse straniero preponderante nella società svizzera da parte di persone non residenti nell'UE (art. 11 par. 2 lett. b (ii)).
- [6] Questa aliquota è applicata all'ammontare dei dividendi dichiarati, aumentato dell'accredito d'imposta («avoir fiscal»), dell'acconto («précompte») o dei computi d'imposta («crédits d'impôt»).
- [7] L'imposta alla fonte messicana su interessi bancari è del 4,9 %.
- [8] Se il beneficiario è una persona fisica o una società con partecipazione inferiore al 10 %.
- [9] Questa aliquota è applicata all'ammontare dei dividendi dichiarati, aumentato dell'intero o del mezzo accredito d'imposta («tax credit»). Computo globale d'imposta del 11,11 % (intero accredito d'imposta) risp. del 5,27 % (mezzo accredito d'imposta).
- [10] Per le società con una partecipazione del 10 % o più.
- [11] Computo globale d'imposta del 10 % sul 95 % dell'ammontare lordo degli interessi.
- [12] Secondo il diritto interno italiano, al beneficiario estero dei dividendi è rimborsata l'imposta pagata sui dividendi nel suo Paese di domicilio; il rimborso è limitato al 20 % dell'ammontare lordo dei dividendi.
- [13] Per gli interessi e i diritti di licenza esenti dall'imposta coreana a motivo della «Foreign Capital Inducement Law» o dell'articolo 69 capoverso 2 della «Tax Exemption and Reduction Control Law» la Svizzera accorda il computo globale d'imposta; vanno dichiarati come reddito lordo i ¹⁰/₉ dell'importo netto ricevuto.
- [14] Questa aliquota è applicata al reddito netto incassato; va dichiarato come reddito lordo il 110 % del reddito netto.
- [15] Si applica parimente agli interessi e ai diritti di licenza (pagati in base a un contratto approvato) esonerati giusta la convenzione.
- [16] Vale soltanto se queste somme sono deducibili per la determinazione del reddito imponibile del debitore (inclusa la contribuzione di solidarietà).

- [17] Computo globale d'imposta sino a concorrenza del 10 %, quando i diritti di licenza sono esonerati dall'imposta di Singapore giusta la convenzione.
- [18] Senza tenere conto dell'imposta effettivamente dedotta; il reddito lordo corrisponde sempre ai $10/9$ del reddito netto.
- [19] In certi casi (unfranked dividend) è prelevata un'imposta alla fonte da 0 a 15 % per la quale viene accordato il computo globale d'imposta.
- [20] Per i dividendi distribuiti a persone fisiche, esentati da imposta a Trinidad e Tobago: 10 %.
- [21] Applicabile soltanto agli interessi pagati a persone giuridiche.
- [22] L'imposta non recuperabile è del 5 % se la partecipazione generatrice dei dividendi non è stata detenuta per un periodo ininterrotto di due anni prima del pagamento dei dividendi.
- [23] Viene dichiarato soltanto il 95 % dell'ammontare lordo. Il computo d'imposta è del 10 % dell'ammontare lordo.
- [24] L'imposta non recuperabile è soltanto del 5 % se i dividendi non possono essere dedotti dall'utile imponibile dell'impresa distributrice.
- [25] Nessun computo globale d'imposta se in luogo dell'imposta alla fonte è prelevata una «approved issuers levy» del 2 %.
- [26] La Svizzera non concede il computo globale per l'imposta ivoriana alla fonte del 18 % ritenuta su dividendi provenienti da utili non assoggettati all'imposta sulle società.
- [27] Imposta alla fonte ritenuta soltanto sul 60 % dell'ammontare lordo dei redditi provenienti da leasing.
- [28] Nel caso di pagamenti per leasing, possibilità di optare per un'imposizione del reddito netto. In questo caso, nessun computo globale d'imposta.
- [29] Attualmente, l'India non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi; nessun computo globale d'imposta.
- [30] Per prestiti approvati: computo dell'imposta fittizia del 10 %.
- [31] In caso di leasing finanziario l'imposta alla fonte è dell'1 %.
- [32] Deve essere dichiarato il 97,5 % del reddito lordo dei canoni. Il computo globale d'imposta è del 10 % del reddito lordo.
- [33] Dal 1° gennaio 2002 il Messico non preleva più d'imposta alla fonte sui dividendi. La Svizzera continua però ad accordare un computo d'imposta di 10% secondo l'articolo 21, paragrafo 2, lettera c) della convenzione ("tax sparing credit").
- [34] 5 % per i prestiti bancari.
- [35] Nessun computo globale d'imposta viene concesso per i redditi di fonte americana che soggiacciono all'imposta americana alla fonte a un'aliquota del 30 % secondo gli articoli 10 paragrafo 2, 11 paragrafo 6 o 22 della convenzione.
- [36] 10 % per gli interessi su prestiti accordati da istituti finanziari o da società di assicurazioni.
- [37] 5 % per i canoni di opere letterarie, artistiche o scientifiche.
- [38] Il computo globale d'imposta è del 10 % per dividendi, interessi e diritti di licenza che sono esonerati dall'imposta thailandese, o tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione, in applicazione dell'«Investment Promotion Act» (B.E. 2520), del «Revenue Code» (B.E. 2481) o di altre disposizioni specifiche della legislazione sulla promozione economica.
- [39] Il computo globale d'imposta viene consentito alle aliquote previste dalla convenzione per dividendi, interessi e canoni che non sono tassati in Vietnam, o che sono tassati a un'aliquota inferiore a quella prevista nella convenzione, al fine di promozione economica.
- [40] Applicabile provvisoriamente a partire dal 1° gennaio 2001. Attualmente l'Argentina non preleva alcuna imposta alla fonte sui dividendi.

- [41] Gli interessi dei prestiti di Stato (a partire dal 1° gennaio 1999) e gli interessi delle obbligazioni emesse da società (a partire dal 1° gennaio 2000) non sottostanno a nessuna imposta alla fonte greca. In questi casi, nessun computo globale d'imposta.
- [42] La Convenzione di doppia imposizione tra la Svizzera e Israele firmata il 2 luglio 2003 è entrata in vigore il 22 dicembre 2003. Le sue disposizioni si applicano a contare dal 1° gennaio 2002.
- [43] Nessuna imposta alla fonte per dividendi da partecipazioni a partire dal 50 % e per un valore minimo di 1 milione di dollari US, se l'investimento è stato approvato dal Governo del Kazakistan ed è interamente garantito o assicurato dalla Svizzera.
- [44] Sgravio d'imposta totale per i dividendi pagati a istituti di previdenza riconosciuti che sono esonerati delle imposte.
- [45] Sgravio integrale nello stato della fonte per gli interessi in relazione con vendite a credito tra imprese non collegate.
- [46] 5 % per remunerazioni di leasing.
- [47] Sgravio integrale nello stato della fonte sui canoni di licenza per diritti d'autore su opere scientifiche, brevetti, marchi di fabbrica, modelli, formule segrete o per la comunicazione di esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.
- [48] – 10 % per i dividendi di società giapponesi quotate in borsa che sono pagati tra il 1° aprile e il 31 dicembre 2003 a persone giuridiche e a persone fisiche che detengono una partecipazione inferiore al 5 %.
- 7 % per i dividendi di società giapponesi quotate in borsa che sono pagati tra il 1° gennaio 2004 e il 31 marzo 2008 a persone giuridiche e a persone fisiche che detengono una partecipazione inferiore al 5 %.

III.¹² Articolo 9 dell'ordinanza del Consiglio federale nel tenore del 6 dicembre 1967

Art. 9

¹ Riservato l'articolo 10, l'ammontare massimo è calcolato in base alla aliquota d'imposta corrispondente all'onere che le imposte svizzere sul reddito dovute per l'anno della scadenza costituiscono per il beneficiario dei redditi.

² L'aliquota d'imposta determinante in virtù del capoverso 1 è accertata nel modo seguente:

- a. per le società anonime, in accomandita, a garanzia limitata, le cooperative, le associazioni e le fondazioni: addizionando le aliquote delle imposte sul reddito della Confederazione, del Cantone e del Comune dovute per l'anno della scadenza nel Comune ove si trova la sede della società;
- b. per le persone fisiche e le società in nome collettivo e in accomandita: in base a una tariffa uniforme stabilita dal Dipartimento federale delle finanze, tenendo conto dell'onere fiscale medio in Svizzera; per i Cantoni e i Comuni, il cui onere fiscale si scosta notevolmente dalla media, il Dipartimento federale delle finanze, d'intesa con i Cantoni interessati, può prevedere coefficienti correttivi.

¹² Introdotta dall'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2001 1065).

³ Qualora l'obbligo fiscale sussista soltanto per una parte dell'anno di scadenza, l'ammontare massimo dev'essere ridotto pro rata temporis.

⁴ L'ammontare massimo calcolato in via semplificata non può eccedere la somma delle imposte svizzere sul reddito, dovute per l'anno della scadenza.

